



FONDAZIONE **AQUILEIA**

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER
LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS
36/2023**

(Approvato con Delibera del CdA del 3 giugno 2025, n. 11)



Sommario

Art.1. Oggetto e finalità	3
Art. 2. Soggetti interessati.....	3
Art. 3. Destinatari.....	3
Art. 4. Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	4
Art. 5. Ambito soggettivo di applicazione	4
Art. 6. Incarichi svolti da Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti.....	5
Art. 7. Centrali di Committenza.....	5
Art. 8. Compatibilità e limite di impiego	6
Art. 9. Formazione professionale e strumentazione.....	6
Art. 10. Oneri relativi alle funzioni tecniche	6
Art. 11. Graduazione della misura incentivante	7
Art. 12. Criteri di ripartizione dell'incentivo	8
Art. 13. Requisiti per l'ottenimento dell'incentivo	8
Art.14. Coefficienti di riduzione	9
Art.15. Quantificazione e liquidazione dell'incentivo	9
Art. 16. Principi in materia di valutazione	9
Art. 17. Applicazione	9
Art.18. Allegati.....	9
TABELLA 1	10
TABELLA 2	10



Art.1. Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", nonché le modalità ed i criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'Ente e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni con conseguente risparmio di spesa.

Art. 2. Soggetti interessati

1. Il presente Regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. Il presente Regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5 e ai dipendenti delle Centrali di Committenza e altri soggetti aggregatori.

3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione del presente Regolamento:

a) per i lavori pubblici, il Responsabile Unico del Progetto (d'ora in poi RUP) e gli altri soggetti collaboratori o incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art.3;

b) per l'acquisizione di servizi o forniture, solo in caso di nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, sono soggetti interessati all'applicazione del presente Regolamento il Responsabile Unico del Progetto e i collaboratori di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono, materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti e attività che caratterizzano la funzione stessa.

Art. 3. Destinatari

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, "*Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure*", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice.

2. Ai sensi dell'art. 45, co. 2, del Codice, l'incentivo viene genericamente ripartito tra i seguenti soggetti per lo svolgimento delle funzioni tecniche (comprehensive delle funzioni "tecniche" in senso stretto e delle funzioni "tecniche giuridico-amministrative"):

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);



- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

3. Le attività di cui al comma precedente, che danno titolo alla corresponsione dell'incentivo, riguardano l'acquisizione di lavori, servizi di ingegneria e architettura e forniture di beni e servizi da parte dell'Ente.

4. In caso di appalti suddivisi in lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica per ciascun lotto che sia qualificato ai sensi dell'art.58, comma 1 del Codice.

Art. 4. Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Restano escluse dalla corresponsione dell'incentivo:

- a) le attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi di ingegneria e architettura, forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000,00;
- b) le attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi di ingegneria e architettura e forniture di beni e servizi con espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quale affidamento temporaneo (c.d. "gara ponte") di un contratto teso ad impedire l'eventuale interruzione delle prestazioni, ove già in corso di esecuzione, nelle more dell'espletamento di una nuova gara;
- c) le attività correlate ai lavori di manutenzione ordinaria in caso di assenza di progetto;
- d) le attività correlate all'acquisizione di beni e servizi per i quali non venga nominato il direttore dell'esecuzione;
- e) lavori svolti in amministrazione diretta ed i contratti esclusi dall'applicazione del Codice.

Art. 5. Ambito soggettivo di applicazione

1. Il RUP individua il personale chiamato ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro che saranno nominati con atto formale.



2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- b) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 dovrà riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli individuati.

4. Il gruppo coinvolto può sempre essere modificato/integrato con atto del soggetto che ha costituito il gruppo stesso.

Art. 6. Incarichi svolti da Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, possono essere proposti dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento, eccetto che per il collaudo tecnico-amministrativo e per quello statico, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del Regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.

3. I collaudatori dipendenti della stessa Stazione Appaltante appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento, eccetto che per il collaudo tecnico amministrativo e per quello statico, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, co. 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.

5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 7. Centrali di Committenza

1. Quando l'Ente aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore, può corrispondere a queste ultime la quota parte dell'incentivo, così come calcolata secondo le



disposizioni di cui all'art. 10, nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, in proporzione ai propri fabbisogni.

2. Ove la Stazione Appaltante cooperi con la Centrale di Committenza per l'espletamento delle relative attività (partecipazione a tavoli tecnici per la stesura di capitolati di gara, partecipazione a commissioni giudicatrici ecc.) la quota viene ripartita anche fra il personale della Stazione Appaltante.

3. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto derivato/attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.

4. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.

5. Qualora le funzioni e le attività di cui al presente Regolamento siano svolte da personale della Centrale di Committenza per il quale non sia prevista l'incentivazione (di norma il personale dirigente), la Stazione appaltante non erogherà le relative quote parte di incentivazione e provvederà invece a trattenerle.

Art. 8. Compatibilità e limite di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altri Enti, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

Art. 9. Formazione professionale e strumentazione

1. Per il personale di cui all'articolo 3, la Stazione Appaltante promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.

Art. 10. Oneri relativi alle funzioni tecniche

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono a carico dei correlati finanziamenti.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dal presente Regolamento, è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei



lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento incluse negli atti di programmazione aziendale, compresi gli oneri di sicurezza e al netto dell'IVA, senza considerare eventuali ribassi di aggiudicazione.

3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri sono ripartiti secondo quanto segue:

a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 3;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a fondo vincolato per i quali tali spese non sono ammesse a rendicontazione:

- all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 11. Graduazione della misura incentivante

1. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A

Importo a base di gara LAVORI	Percentuale (%)
fino a euro 1.000.000,00	2%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 3.000.000,000	1,80%
da euro 3.000.001,00 fino alle soglie di rilevanza europea	1,60%
Oltre le soglie di rilevanza europea (art.14 del Codice)	1,40%

TABELLA B

Importo a base di gara SERVIZI E FORNITURE	Percentuale (%)
fino a euro 1.000.000,00	2%



FONDAZIONE **AQUILEIA**

da euro 1.000.001,00 fino a euro 1.500.000,00	1,80%
oltre euro 1.500.000,00,	1,60%

2. Nel caso di modifiche/varianti in corso d'opera in aumento per gli appalti di lavori, è prevista nel quadro economico apposita previsione per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo.

3. Nel caso di appalti che prevedono opzioni, le risorse finanziarie verranno calcolate sull'importo a base d'asta al netto delle opzioni; qualora queste dovessero essere attivate, sull'importo corrispondente verranno calcolati gli incentivi che andranno a integrare le risorse finanziarie già costituite.

Art. 12. Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi.

Art. 13. Requisiti per l'ottenimento dell'incentivo

1. Il RUP accerta che le funzioni tecniche svolte dal personale siano state eseguite.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, il RUP provvede con una decurtazione del 10% dell'importo sul ritardo dei lavori, del servizio o della fornitura.

5. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 120 del Codice.

6. Nel caso di cui al comma 3, il RUP contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni presentate dal personale, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.



Art.14. Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente Regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b) o la spesa per lavori, servizi o forniture su indicazione del RUP.

Art.15. Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il RUP competente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 3, stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture.

Art. 16. Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo.

2. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che viola l'obbligo posto a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.

Art. 17. Applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per le quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati dal 1° luglio 2023 al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute all'art.45 e all'art. 226 del Codice.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la regolamentazione previgente.

Art.18. Allegati

Tabella 1: *Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori*

Tabella 2: *Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni*

**TABELLA 1**

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori.

Le percentuali sono indicate nella **misura massima**.

Responsabile unico del progetto	20%
Collaboratori al RUP	43%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6%
Redazione del progetto esecutivo	6%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	1%
Responsabilità fase di gara e Predisposizione dei documenti di gara	8%
Direzione dei lavori e suoi collaboratori	3%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Collaudo / Regolare esecuzione	2%

TABELLA 2

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di servizi e forniture.

Le percentuali sono indicate nella **misura massima**.

Responsabile unico del progetto	20%
Programmazione della spesa per investimenti	7%
Redazione del progetto	10%
Responsabilità fase di gara e Predisposizione dei documenti di gara	10%
Direzione di esecuzione e gruppo di supporto	45%
Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione	8%